



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

4. SETTORE POLIZIA LOCALE

PROT. N. DEL

Servizio: Studi di Viabilità e Adozione Ordinanze di Segnaletica Stradale

COPIA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE R.G. N. 43 del 01/04/2026

Oggetto: PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ – FESTA DELLA MADONNA DEI GRECI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista le istanze acquisite con prot. gen. 4422/2026 e 5727/2026 con la quale Don Valerio Marcucci, Sacerdote della Parrocchia SS. Rosario, comunica lo svolgimento della manifestazione denominata “Festa della Madonna dei Greci” che avrà luogo il 12 aprile 2026 (**con preavviso di differimento al 19.04.2026 per cause di forza maggiore**) in via Madonna dei Greci, nel tratto compreso tra via Realino Mazzotta e via Presta dalle ore 08:00 alle ore 23:30, nonché lo svolgimento della processione religiosa, dalle ore 18:00 alle ore 22:00, secondo il seguente itinerario: *Chiesetta Madonna dei Greci - via Madonna dei Greci - via Presta – via della Pace – via Isonzo – via Giovanni XXIII – via Isonzo – via Caracciolo - via Nazioni Unite – via Toma - Chiesetta Madonna dei Greci;*

Accertato che occorre quindi, nel caso di specie, tutelare il tratto viario in questione, mediante l’adozione delle opportune regolamentazioni della circolazione, nonché disposizioni e provvedimenti di deviazione del flusso veicolare, quali:

- temporanea sospensione al traffico veicolare;
- divieto di sosta e di fermata;

Dato atto del disposto di cui all’art.7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs.vo n.285 in data 30.4.92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo Regolamento di Esecuzione n.495 del 16.12.92;

Richiamato inoltre il decreto Sindacale n. 13 del 31.12.2025 con il quale il Sindaco ha affidato al Comandante Dott. Andrea Zacà la responsabilità del IV Settore Polizia Locale, con i poteri di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/00;

visto:

- l’art. 7, 21, 26 e 27 del Decreto Legislativo n° 285/92 e s.m.i.;
- gli articoli dal numero 30 al numero 43, del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.;

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

O R D I N A

- per il giorno **12 aprile 2026**, dalle ore **08:00** alle ore **23:30** il divieto di sosta e fermata e l'interdizione al traffico veicolare in via Madonna dei Greci nel tratto compreso tra la via R. Mazzotta a via Presta, con conseguente deviazione del traffico veicolare sulle vie limitrofe, il tutto nell'ambito del programma della manifestazione e delle aree interessate dal *piano di sicurezza* riguardante gli aspetti di *safety* e *security*;
- per il giorno **12 aprile 2026** dalle ore **17:00** alle ore **22:30**, e comunque sino al termine del corteo religioso, il divieto di sosta e fermata e l'interdizione al traffico veicolare sulle vie ricadenti nell'itinerario della processione religiosa, secondo il seguente itinerario: *Chiesetta Madonna dei Greci - via Madonna dei Greci - via Presta – via della Pace – via Isonzo – via Giovanni XXIII – via Isonzo – via Caracciolo - via Nazioni Unite – via Toma - Chiesetta Madonna dei Greci*;
- **che le predette disposizioni conservino validità ed efficacia per il 19 aprile 2026, in caso di differimento dei citati eventi a causa di forza maggiore;**

D I S P O N E

che apposita segnaletica stradale recante le limitazioni di traffico sopra menzionate venga affissa in loco da parte dell'organizzatore dell'evento, nonché responsabile per l'attuazione delle misure di sicurezza nelle aree interessate dalla manifestazione, transennamenti e apposizione di segnalazioni con nastro bianco-rosso nel rispetto delle autorizzazioni concesse dal competente ufficio comunale e per tutti gli adempimenti del *piano di sicurezza* in ottemperanza alle disposizioni della *Circolare del Ministero dell'interno del 28.7.2017 n.11001/110* che evidenzia l'obbligatorietà delle misure di sicurezza preventiva attinenti a dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'ordine pubblico nonché delle disposizioni operative della *circolare della Prefettura di Lecce-Area II-prot. n.0045056 del 29.3.2023* in forza delle quali occorre trasmettere la documentazione completa - riguardante sia gli aspetti di *safety* che quelli di *security* - con congruo anticipo, almeno *sette giorni* prima dell'evento nel caso di acquisizione del parere della *Commissione provinciale di Vigilanza (CPVPS)* ai sensi dell'*art.142, comma 9 del Regio Decreto 6.5.1940 n.635*, modif. dal *DPR n.311 del 28.5.2001*.

A V V E R T E

- Che avverso la presente Ordinanza, **rilasciata ai soli fini viabilistici**, a norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7.08.1990 n. 241, in applicazione del D. lgs. n. 104/2010 e s.m.i., chiunque vi abbia interesse

potrà ricorrere in sede giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al TAR per la Puglia o in alternativa presentare, entro 120 giorni dalla pubblicazione stessa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.

- Gli Agenti di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., possono autorizzare in deroga agli obblighi e divieti contenuti nel dispositivo.
- Che in assenza di nulla osta, autorizzazioni o pareri di altri uffici o Ministeri la responsabilità penale, amministrativa ricade sul richiedente.
- Che la presente ordinanza sia notificata agli organizzatori dell'evento, ai Servizi di Emergenza e Soccorso 118 – Lecce, alla locale Stazione dei Carabinieri, ai Responsabili dei settori tecnici comunali (verifica dello stato manutentivo delle sedi stradali - pulizia strade - verifica dei punti luce) ed agli altri soggetti interessati.

A norma dell'art. 8 della stessa legge 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è l' Agente di Polizia Locale **Sovrintendente Capo Carrozzo Valerio**.

Del presente provvedimento viene data notizia tramite pubblicazione sull'Albo Pretorio online del Comune di Veglie e sulla home-page del sito Istituzionale www.comune.veglie.le.it.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Veglie, 01/04/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
4. SETTORE POLIZIA LOCALE
F.TO **Dott. Andrea ZACA`**

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.